

**STATUTO DEL**  
**CONSORZIO DELLE PRO LOCO DELLA VALLE DEL CAVALIERE**

**Art.1 -COSTITUZIONE DI CONSORZIO**

Tra le Associazioni Pro Loco di: Arsoli, Camerata Nuova, Collalto Sabino, Colli di Monte Bove, Montesabinese, Pietrasecca, Riofreddo, Vallinfreda, Villa Romana, Vivaro Romano

è costituito il "**CONSORZIO DELLE PRO LOCO DELLA VALLE DEL CAVALIERE**" di seguito denominato "Consortio".

Con l'associazione fra le Pro Loco aderenti il Consortio partecipa alla realizzazione delle finalità di cui alle leggi di riferimento in materia di promozione turistica e sociale del territorio delimitato dai Comuni delle Pro Loco aderenti, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti del Consortio e dell' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e secondo principi di coerenza con la programmazione in materia di turismo delle Regioni Abruzzo e Lazio di cui le Pro Loco costituenti fanno parte.

Del Consortio fanno parte le Pro Loco partecipanti all'Atto Costitutivo e quelle successivamente ammesse a norma dell' art. 16.

**Art.2 - SEDE**

Il Consortio ha sede in Arsoli (Rm), in Piazza Amico d'Arsoli n° 13 presso la sede dell'Associazione Pro Loco di Arsoli.

La modifica della sede è libera secondo le esigenze operative e tecniche del Consortio e non costituisce modifica statutaria.

**Art.3 – SCOPI**

Il Consortio è apolitico, apartitico e non ha scopo di lucro, può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, a favore delle Pro Loco aderenti al fine di realizzare i seguenti scopi:

- a) promuovere il coordinamento delle attività delle Pro Loco consorziate, favorendo la collaborazione con altri Consorzi e con le strutture provinciali, regionali e nazionale dell'UNPLI;
- b) promuovere lo sviluppo delle Associazioni Pro Loco e di tutelarne gli interessi secondo le singole esigenze, indirizzandole a perseguire gli scopi che in particolare riguardano l'accoglienza, la solidarietà, l'ospitalità, l'assistenza, il volontariato, la promozione sociale e l'informazione, la formazione dei dirigenti;
- c) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale del territorio con particolare riferimento alla conservazione, tutela e promozione delle tradizioni locali anche attraverso la realizzazione di un sistema turistico territoriale;
- d) promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, artistiche, ricreative, sportive, ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che valorizzino i beni storici, architettonici, artistici, monumentali nonché il patrimonio naturalistico, ambientale e le produzioni tipiche del territorio;
- e) promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione, anche a livello scientifico, negli ambienti culturali, ambientali, turistici, sociali, economici e sportivo-ricreativi sia direttamente, sia attraverso la partecipazione a progetti di terzi;
- f) rappresentare le Associazioni Pro Loco nei confronti di tutte le realtà che operano a livello locale, comunale e consortile;
- g) pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché realizzare attività editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali dell'ambito territoriale di competenza;
- h) tutelare, organizzare e gestire beni culturali anche di proprietà pubblica, attività di servizio, supporto, consulenza, aggiornamento e formazione stipulando convenzioni a favore delle Pro Loco associate;
- i) organizzare e gestire uffici turistici che promuovano il territorio di competenza;

- j) collaborare con Enti pubblici o privati anche in forma associativa, per il raggiungimento degli scopi sociali;
- k) svolgere funzioni delegate dalle strutture UNPLI provinciali, regionali e nazionale.

I proventi derivanti dalle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette.

#### **Art.4 - DURATA DEL CONSORZIO ED ESERCIZI**

La durata del Consorzio è illimitata.

Gli esercizi consortili coincidono con l'anno solare (iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno). Il primo esercizio consortile decorre dalla data di costituzione del Consorzio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

#### **Art.5 – SOCI**

Sono soci del Consorzio le Pro Loco costituenti e quelle successivamente ammesse ai sensi del presente statuto. Tutte le Pro Loco partecipanti al Consorzio devono essere iscritte all'UNPLI.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare alle Assemblee;
- b) a eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
- c) alle informazioni, eventuali facilitazioni in occasioni di eventi ed iniziative promossi ed organizzati dal Consorzio o dall'UNPLI, ad eventuali pubblicazioni e a frequentare la sede sociale.

I soci hanno il dovere di essere parte attiva, contribuire e partecipare alle attività del Consorzio e sono obbligati a rispettare le norme statutarie e i regolamenti.

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali non esonerano il socio dagli impegni assunti;
- b) per espulsione, deliberata per gravi motivi morali a seguito di inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari, violazioni degli statuti del Consorzio e dell'Unpli, per assunzione di deliberazioni, atti e fatti lesivi per gli interessi consortili;

c) per la perdita della qualifica di Pro Loco associata all'UNPLI;

d) per morosità e per indegnità.

I provvedimenti disciplinari sono assunti dall'Assemblea dei Soci e comunicati all'interessato che potrà proporre ricorso entro 30 giorni dall'avviso presentando controdeduzioni al Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 6 - ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere
7. il Collegio dei Revisori dei Conti;
8. il Collegio dei Probiviri.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere del Consorzio possono essere ricoperte solo da soci regolarmente iscritti ad una delle Pro Loco aderenti al Consorzio anche se in queste non rivestono la carica di Presidente o altri incarichi.

#### **Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci del Consorzio, è composta da 2 rappresentanti nominati da ogni singola Pro Loco consorziata di cui uno è il Presidente della Pro Loco o suo delegato. E' data facoltà ad ogni rappresentante di Pro Loco di farsi rappresentare a mezzo delega scritta e, a sua volta, essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è investita dei più ampi poteri per l'attuazione degli scopi consortili. Può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) sugli indirizzi generali del Consorzio
- a) sulla delimitazione del Consorzio e sull'ammissione di nuovi soci
- b) sulla sede
- c) sulla quota associativa annuale
- d) sul bilancio preventivo e programma di attività
- e) sul bilancio consuntivo e relazione morale
- f) sull'approvazione dei regolamenti interni
- g) sull'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

E' inoltre competenza dell'Assemblea Ordinaria provvedere a:

- a) eleggere il Presidente del Consorzio;
- b) ratificare la nomina del Vice Presidente;
- c) nominare il collegio dei Revisori dei Conti;
- d) eleggere il Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, entro il 31 marzo per l'approvazione del conto consuntivo e relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e entro il 30 novembre per l'approvazione del programma e bilancio preventivo dell'anno successivo. E' validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà delle Pro Loco consorziate e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, è valida con qualsiasi numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consorzio.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche statutarie
- b) sullo scioglimento del Consorzio
- c) sugli argomenti straordinari previsti dalla normativa vigente e riguardanti il patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi delle Pro Loco consorziate e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti

espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, è valida con almeno un terzo dei soci presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.

Le Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria sono convocate dal Presidente o dietro richiesta scritta di almeno due terzi dei soci, con avviso che deve essere inviato ai soci stessi con almeno 10 giorni di anticipo tramite il servizio postale o posta elettronica certificata (PEC) o altra forma di divulgazione e comunicazione che possa comprovarne il ricevimento.

L'Assemblea delibera con voto palese per alzata di mano, fatto salvo il potere di scelta da parte dell'Assemblea stessa di altra modalità di votazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio, assistito dal Segretario.

Per quanto qui non previsto, il funzionamento ed i lavori dell'Assemblea sono disciplinati da apposito regolamento.

#### **Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente o dal delegato di ogni singola Pro Loco designato dalla Pro Loco stessa fra i propri rappresentanti all'Assemblea. In caso di cessazione dalla carica ricoperta nella Pro Loco di appartenenza il Consigliere rimarrà in carica fino alla surroga.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio ed ogni qualvolta venga formulata richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano il Segretario e il Tesoriere.

Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, dell'UNPLI, di altri organismi, nonché personalità, esperti e consulenti dei quali si ritiene opportuna la presenza ai fini dell'assunzione di particolari deliberazioni.

La convocazione avviene a mezzo di lettera semplice, fax o e-mail da inviare almeno 5 giorni prima della riunione a ciascuna consorziata. Per decisioni urgenti la convocazione può essere comunicata anche telefonicamente dal Presidente con preavviso di almeno ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente almeno la maggioranza semplice dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale la decisione ove propende il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il conseguimento degli scopi associativi che non siano, dalla legge e dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- b) nominare il Segretario e il Tesoriere su proposta del Presidente
- c) costituire eventuali Commissioni e Gruppi di lavoro
- d) redigere il programma annuale di attività, il Conto Consuntivo e il Bilancio di Previsione da sottoporre all'Assemblea;
- e) predisporre i regolamenti interni del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare la liquidazione di spesa;
- g) deliberare l'assunzione di finanziamenti relativi al funzionamento e all'attività del Consorzio ad eccezione di quelli concernenti i beni immobili, che rimangono di competenza dell'Assemblea;
- h) assumere qualsiasi atto che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consigliere che per tre volte consecutive non sia presente alle riunioni senza giustificazione motivata è dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea e la Pro Loco che esso rappresenta espulsa dal Consorzio.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, il Consigliere mancante dovrà essere sostituito dalla Pro Loco di appartenenza con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consorzio.

#### **Art. 9 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso purché socio di una delle Pro Loco consorziate. Il Presidente dura in carica

quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) ha la firma sociale ed è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte agli Enti ed a terzi ed agisce e resiste in giudizio per conto dell'ente ;
- b) ha il mandato di curare l'osservanza delle norme statutarie e la difesa degli interessi del Consorzio e delle Associazioni Pro Loco associate
- c) dirige il Consorzio ed assume tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento e alla sua gestione secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea
- d) sovrintende all'attuazione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea formulando l'ordine del giorno
- f) nomina il Vice Presidente
- g) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario e del Tesoriere.

Se sfiduciato da almeno i 2/3 dei componenti l'Assemblea, il Presidente decade automaticamente dalla carica.

In caso decadenza, dimissioni o impedimento grave del Presidente i suoi compiti vengono assolti dal Vice Presidente che ne svolge le funzioni sino alla prima Assemblea utile alla nomina del nuovo Presidente da convocarsi entro trenta giorni dalla presa d'atto della decadenza e da tenersi entro i successivi trenta giorni dalla convocazione. In mancanza del Vice Presidente la convocazione dell'Assemblea elettiva spetta al Consigliere Anziano.

#### **Art. 10 – IL VICE PRESIDENTE**

Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, al quale può demandare specifiche funzioni di rappresentanza e gestione. Dette funzioni sono stabilite dal Presidente che ne risponde nei confronti dell'Assemblea e degli altri organi statutari.

#### **Art. 11 – IL SEGRETARIO E TESORIERE**

Per l'attuazione delle deliberazioni e la gestione amministrativa il Consiglio Direttivo, su proposta del

Presidente, nomina un Segretario tra i suoi membri. Il Segretario cura la redazione dei verbali, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo per poi sottoporli al Consiglio ed attua tutti gli adempimenti che gli sono demandati.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, è responsabile della tenuta dei libri contabili, provvede agli incassi e ai pagamenti per conto del Consorzio e su mandato del Presidente.

Con apposita deliberazione il Consiglio Direttivo può assegnare al Segretario anche le funzioni di Tesoriere.

#### **Art. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La gestione contabile e finanziaria del Consorzio è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra persone interne o esterne al Consorzio, con comprovata esperienza e professionalità in materia economico-finanziaria.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nell'incarico. Nomineranno al loro interno un Presidente del Collegio.

I Revisori hanno il compito di esaminare in qualsiasi momento la contabilità sociale ed ogni atto attinente all'amministrazione del Consorzio e, di predisporre ogni anno la relazione sul bilancio da presentare all'Assemblea. Possono presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Per decisione dell'Assemblea dei soci possono essere chiamati a far parte del Collegio dei Probiviri del Consorzio anche membri od omologhi incaricati nelle strutture territoriali dell'UNPLI.

Al Collegio dei Probiviri è demandato il controllo sulla corretta applicazione delle norme statutarie e il compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere in seno al Consorzio.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri è impegnativo per tutti i soci.

#### **Art. 14 – COMMISSIONI, ESPERTI E CONSULENTI**

Per lo studio e la risoluzione di determinati problemi e per l'esecuzione di speciali deliberazioni, il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni e Gruppi di lavoro composti da Presidenti o rappresentanti delle Pro Loco del Consorzio e da persone esperte in specifiche materie. Le Commissioni e i Gruppi di lavoro possono essere a carattere stabile o temporaneo secondo il mandato del Consiglio Direttivo.

Per particolari questioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di Consulenti esterni anche professionisti.

#### **Art. 15 – GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese documentate approvate del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 – PATRIMONIO E PROVENTI**

Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a) quote sociali (la quota è intrasmissibile e non rivalutabile)
- b) eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio)
- c) contributi di Enti pubblici, Associazioni e privati
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
- e) arredamenti, attrezzature varie, beni mobili ed immobili
- f) proventi derivanti da iniziative ed eventi organizzati direttamente, comprese le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- h) entrate derivanti dalla gestione di punti informativi, strutture turistiche e ricettive
- i) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- j) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali

k) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

I proventi ottenuti da attività ed iniziative, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, non potranno, in nessun caso, essere distribuiti agli associati, nemmeno in forma indiretta.

In sede di approvazione del Bilancio consuntivo l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito per le attività statutarie previste.

#### **Art. 17 – ISCRIZIONI, RINUNCIA E DECADENZA**

Le Associazioni Pro Loco che intendono aderire al Consorzio devono inoltrare richiesta scritta inviata alla sede legale che sarà vagliata dall'Assemblea del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 7. Il Consorzio non ha obbligo di risposta motivata per il diniego dell'ammissione.

Ogni singola Pro Loco consorziata può recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa formale comunicazione con raccomandata A.R. La validità del recesso avverrà con il termine dell'esercizio finanziario.

La recessione dal Consorzio non comporta alcun diritto di liquidazione e non esime la Pro Loco dall'assolvimento degli obblighi assunti, anche di quelli in solido.

#### **Art. 18 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Espletato inutilmente ogni tentativo per il mantenimento del Consorzio, dopo la liquidazione di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

#### **Art. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli Statuti provinciali, regionali e nazionale dell'UNPLI e rinvio alle norme di legge regionali e nazionali vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

*Il presente Statuto è stato registrato all'Ufficio del Registro presso l'Agenzia delle Entrate di Tivoli il 7 aprile 2011 al n. 2164 Serie 3.*